



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR – a cura della Task Force Appalti-Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Consiglio di Stato, Sez. III, 16/09/2024, n. 7582: Offerte anormalmente basse. Verifica di congruità. Costi della manodopera. Non correttezza dell'inclusione tra le spese generali dei costi di risorse umane direttamente operative nella specifica commessa.

Il Consiglio di Stato, riprendendo le argomentazioni contenute nella decisione Sez. V, 18/08/2023, n. 7815, ribadisce che con riferimento al costo della manodopera deve essere operata un'analisi attenta al caso concreto, al fine di verificare l'effettivo impiego delle risorse umane nello specifico appalto, con l'obiettivo di accertare se si tratti non di "figure manageriali apicali e trasversali, esterne e di mero supporto all'esecuzione dell'appalto, ovvero impiegate in via indiretta e solo occasionalmente (v. Cons. Stato, sez. V, n. 6786 del 2020; sez. III n. 6539 del 2020), ma, al contrario, figure direttamente operative, stabili, dedicate alla specifica commessa e non attratte ad un regime di mera reperibilità, l'inclusione dei relativi costi nell'ambito delle spese generali non pare corretta, non integrandosi alcuna specifica eccezione all'obbligo di una distinta ed espressa indicazione di tali costi.

La conseguenza che ne deriva è che in ogni caso l'impiego di dette risorse avrebbe comunque comportato un costo per l'operatore economico, non potendosi ragionevolmente sostenere, a contrario, che le professionalità siano utilizzabili nummo uno, ovvero che il loro costo sia indeterminabile o pari a zero per il solo fatto di essere impiegate (anche) in altre commesse, poiché così ragionando si arriverebbe al paradosso per cui non sarebbe prevedibile alcun costo per l'azienda per il solo fatto di utilizzare i dipendenti trasversalmente in vari appalti.

Né si può considerare il costo per le unità in questione assorbibile all'interno della voce "Costi di gestione e spese generali".

Link:

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202402996&nomeFile=202407582_11.html&subDir=Provvedimenti